

Legge regionale 26 aprile 1999 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

**Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.**

## **CAPO I**

### *NORME DI SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA*

#### **Art. 1**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

#### **Art. 2**

*(Proroga del termine per l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23/1997)*

1. Il termine di centottanta giorni previsto dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 1999.

#### **Art. 3**

*(Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazione dei documenti amministrativi)*

1.

( ABROGATO )

(2)

1 **bis.** I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono assoggettati alle

operazioni di scarto decorsi quindici anni dalla loro presentazione all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 35 (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(1)

2. All'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 40, L. R. 1/2007

2 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021

#### **Art. 4**

*(Divulgazione di atti di interesse regionale)*

1. Allo scopo di dare più ampia conoscenza dell'attività normativa ed amministrativa di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare la divulgazione gratuita, mediante strumenti informatici e telematici, del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti, anche non normativi, nello stesso non pubblicati, di interesse regionale.

2. L'efficacia legale e le attuali condizioni di diffusione a titolo oneroso della versione cartacea del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti di cui al comma 1 non vengono modificate.

#### **Art. 5**

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 3, L. R. 13/2000

2 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006

## **Art. 6**

*(Abolizione di controlli)*

- 1.** Sono aboliti i controlli di legittimità di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, sugli atti degli Enti regionali.
- 2.** L'articolo 68 della legge regionale 18/1996 è abrogato.